

Art. 20

Ubicazione degli uffici del lavoro provinciali e delle sezioni staccate provinciali. Gli uffici del lavoro provinciali e le relative sezioni staccate sono ubicate generalmente presso le attuali sedi provinciali o sezioni zonali e comunali.

Previa intese con le rispettive amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia e dei Comuni maggiori dei settori di decentramento provinciale; possono esse ubicati presso gli assessorati di tali Comuni che si interessano dei rapporti con le aziende e dei rapporti economici; in previsione di una devoluzione delle funzioni dell'organizzazione del lavoro, ad organismi dei Comuni dei capoluoghi di provincia e dei citati centri maggiori dei settori di decentramento di ciascuna provincia.

Art. 21

Visite sui posti di lavoro. Le attività lavorative pubbliche e private saranno continuo oggetto di analisi e di verifica da parte del personale delle due unità dell'ufficio del lavoro, al fine di constatare i problemi tecnici e lavorativi che nascono dalle varie attività produttive.

In particolare tale personale farà frequenti visite sui luoghi di lavoro pubblici e privati per verificare l'andamento della produzione in relazione ai rimedi tecnici e lavorativi adottati e diretti a massimizzare la produttività del lavoro.

Al termine di ciascuna visita sarà analizzato il risultato della nuova organizzazione del lavoro derivante da tali rimedi tecnici e lavorativi adottati, fornendo una sintesi generale delle varie attività lavorative pubbliche e private della provincia.

A tal proposito rappresentanti delle sezioni staccate provinciali, periodicamente si riuniranno nella sede centrale dello ufficio del lavoro del capoluogo di provincia, per operare la sintesi generale provinciale dei risultati della nuova organizzazione del lavoro.

LE FUNZIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO PROVINCIALE

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRIVATE

1 A) - UNITA' IMPRESE IDALRIMAT PROVINCIALI.

Art. 22

Nuclei dell'unità imprese IDALRIMAT. L'unità imprese IDALRIMAT dell'ufficio del lavoro provinciale e delle sezioni staccate provinciali, è divisa in nuclei:

- a) - Nucleo aumento della produzione con la mobilità e con la proprietà delle imprese provinciali;
- b) - nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività nelle imprese private provinciali;
- c) - nucleo attività sociali dell'unità provinciale imprese IDALRIMAT
- d) - nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione;
- e) - nucleo situazioni di recesso economico;
- f) - nucleo pianificazione economica dei costi delle ricerche e delle situazioni di recesso economico;
- g) - nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione e perseguimento della piena occupazione; g1) - unità programmazione economica(P.E
- h) - nucleo accordi interprovinciali sulla produttività del lavoro e sulle attività dei vari nuclei; x
- i) - area di coordinamento provinciale delle sezioni dei settori di decentramento provinciale. Essa verrà realizzata entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'area di coordinamento provinciale avrà lo scopo di riunire tutte le attività di coordinamento espletate dai nuclei indicati, anche in previsione della devoluzione alle regioni delle funzioni relative alla organizzazione del lavoro prestato nelle imprese provinciali e regionali.

L'unità imprese IDALRIMAT è diretta da un dirigente del settore privato di attività, incaricato dall'associazione provinciale di imprese. Lo stesso vale per ciascun nucleo operativo. Tale primo dirigente rappresenta l'unità imprese IDALRIMAT.

Art. 23

a) - Nucleo aumento della produzione con la proprietà delle imprese. Il nucleo ha la funzione di valutare l'aumento strutturale della produttività del lavoro, per effetto della proprietà dei mezzi di produzione acquisita dai dipendenti dell'impresa, nei modi indicati nel progetto proprietà delle imprese.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e della legge relativa al progetto proprietà delle imprese, da approvarsi congiuntamente; le funzioni degli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e interregionali di cui agli articoli 53 - 63 - 69 del progetto proprietà delle imprese, saranno svolte dal nucleo aumento della produttività delle imprese provinciali.

In particolare verranno perfezionate le tecniche di analisi dell'aumento della produttività dovuta alla devoluzione della proprietà delle imprese ai dipendenti delle medesime.

Art. 24

Analisi per campioni. L'analisi dell'aumento della produttività verrà effettuato per campioni o nuclei di lavoratori titolari della proprietà delle imprese.

Tale verifica sarà diretta ad accertare l'impulso alla produzione dovuto alla quantità della proprietà dei mezzi di produzione da parte dei dipendenti; e alla presenza di una quota parte di proprietà posseduta dall'imprenditore.

Art. 25

Sperimentazione della variazione delle percentuali di proprietà nei diversi tipi di impresa. L'ufficio del lavoro provinciale sperimenterà la variazione della percentuale della proprietà delle imprese provinciali con meno di 100 addetti e più di 20, nello ambito dei limiti ~~di capitale sociale~~ di capitale sociale stabiliti dal patto sociale di cui all'art. 54 del progetto proprietà delle imprese.

La sperimentazione riguarderà le imprese artigianali, industriali, commerciali, agricole, turistiche e di libere professioni. Per ciascuna di queste imprese di dimensione provinciale, saranno stabilite dall'ufficio del lavoro provinciale delle sperimentazioni per campioni di lavoratori che costituiscano nuclei produttivi componenti il processo produttivo e che siano proprietari dell'impresa.

Verrà analizzata la qualità del prodotto, la quantità che verranno paragonate a quelle precedenti, con la produzione di tavole comparative, che indichino tempi, costi di produzione e qualità dei prodotti.

Tali tavole costituiranno lo strumento utile per individuare gli elementi che possono migliorare il prodotto nei costi, nella qualità e nella quantità, con contributi lavorativi di una certa intensità e professionalità.

Esse costituiranno l'indice dello sviluppo tecnologico futuro connesso con l'attenzione prestata dal singolo lavoratore.

Art. 26

Coordinamento della sperimentazione locale. L'ufficio del lavoro provinciale coordinerà le sezioni dei settori di decentramento provinciale nelle attività di sperimentazione delle attività produttive dei soci proprietari di impresa con meno di 20 dipendenti.

Tale coordinamento sarà operato comunicando i risultati più validi della sperimentazione, raggiunti in imprese di dimensione locale di altri settori di decentramento della provincia; al fine quindi del loro perseguimento attraverso l'applicazione delle percentuali di proprietà similmente alle sedi ove ciò è stato attuato.

La sperimentazione sarà diretta a trovare il giusto equilibrio tra proprietà dell'impresa devoluta ai dipendenti della stessa e proprietà lasciata all'imprenditore organizzatore della produzione, che potrà essere soggetto singolo o plurimo.

Tale percentuale potrà variare in funzione del tipo di attività produttiva e delle caratteristiche ambientali, che comportano diverse abitudini nel gestire l'impresa, anche con riferimento alla più o meno forte presenza di soggetti che hanno spiccato il senso di organizzazione dell'impresa e la predisposizione per attività di investimento produttivo e finanziario.

Art. 26 bis

Mobilità del personale. Nell'ambito di uno stesso tipo di produzione effettuata nelle imprese provinciali, il nucleo procederà alla organizzazione della mobilità del personale, al fine di potenziare la produzione con operatori che abbiano più spiccate determinate capacità produttive.

Il nucleo mobilità predisporrà tutte le operazioni di carattere finanziario, necessarie per il trasferimento di soci proprietari di impresa da una azienda ad un'altra, stabilendo le quote di compartecipazione agli utili che l'attività lavorativa prestata comporta.

La mobilità sarà necessaria tutte le volte che si rende utile elevare le capacità produttive di una impresa, per farle acquisire maggiore importanza sul mercato nazionale e internazionale.

Art. 27

Organizzazione della mobilità. Il socio di impresa che viene distaccato in altra impresa dello stesso ramo produttivo e dello stesso settore di decentramento provinciale, potrà svolgere il normale lavoro nella propria impresa e prestazioni di lavoro aggiuntive nell'azienda di cui si deve potenziare e migliorare la produzione di beni e servizi.

Tali prestazioni aggiuntive verranno retribuite dall'impresa destinataria dell'attività lavorativa, con gli utili di fine esercizio, da conferire in proporzione del lavoro prestato e della sua qualità.

Art. 28

b) - Nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività. Il nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività, ha il compito di trasmettere all'ufficio innovazioni, studi e ricerche, le proposte di adozione di accorgimenti tecnici atti a potenziare la produzione secondo determinati livelli qualitativi e quantitativi.

Per fare questo si avvarrà delle tabelle comparative che indicano quali sono gli aspetti produttivi che devono essere potenziati, in relazione alle disponibilità lavorative dei soci, che si deducono dalla mutata condizione della proprietà dell'azienda.

Art. 29

Schema per tipo di impresa. Sarà redatto dal nucleo uno schema dei rimedi tecnici che possono essere sperimentati e ricercati dall'ufficio innovazioni, in relazione alle varie qualità produttive e alle realtà sociali e ambientali che ne permettono la realizzazione.

Tali schemi costituiranno gli spunti per la ricerca dei rimedi tecnici, che sarà operata dall'ufficio innovazioni tecniche e tecnologiche; ricerca peraltro condotta anche autonomamente dall'ufficio medesimo sulla base della continua analisi delle attività produttive.

Art. 30

Coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento provinciale. I rimedi tecnici proposti dalle sezioni dell'ufficio del lavoro provinciale, dei settori di decentramento provinciale, saranno comunicati dalle medesime e trasmessi dal nucleo allo ufficio innovazioni, operando una sintesi ed una semplificazione, con l'eliminazione di quelle proposte che siano già state presentate dall'ufficio del lavoro provinciale.

Art. 31

c) - Nucleo attività sociali. L'ufficio provinciale del lavoro organizza le attività sociali prestate volontariamente dai soci proprietari delle varie imprese e dai dipendenti non proprietari delle medesime.

Le attività sociali consisteranno in attività lavorative prestate con retribuzione ridotta, a favore della propria impresa provinciale e degli organi pubblici della provincia con finalità di investimento produttivo.

Il nucleo coordinerà le attività sociali prestate nello ambito delle imprese con meno di 20 addetti dei vari settori di decentramento provinciale, secondo le indicazioni delle sezioni dei medesimi settori.

Le attività sociali prestate volontariamente a favore delle imprese e degli organi pubblici provinciali per finanziare i costi degli investimenti produttivi, verranno espæetate con retribuzione ridotta oltre il normale orario di lavoro.

Esse verranno trascritte nell'anagrafe sociale del cittadino e in funzione della loro entità saranno previsti per lo stesso dei riconoscimenti di carattere morale, sociale ed economico, relativi questi ultimi ad agevolazioni economiche nei prezzi pagati per attività ricreative, per soggiorni montani e marini; e a fattiva collaborazione degli organi pubblici nella ricerca di una sistemazione lavorativa per componenti il nucleo familiare cui appartiene il cittadino che ha prestato la propria attività di solidarietà nei modi indicati.

Questi riconoscimenti economici integreranno le retribuzioni ridotte previste per chi si dedica ad attività sociali, e prevarranno sulle seconde in funzione dell'importanza e della quantità di attività lavorative prestate per solidarietà.

Art. 32

Attività sociali a favore della propria impresa provinciale.

Il nucleo attività sociali programmerà d'intesa con la direzione delle imprese provinciali, il numero di ore lavorative prestate per solidarietà dei soci a favore della propria impresa.

In tale programmazione sarà stabilita la retribuzione ridotta delle ore lavorative, in relazione al tipo di produzione e alla entità del contributo ritenuto necessario da parte dei soci della impresa; ma in modo da stabilire criteri uniformi per le imprese di dimensione provinciale.

Sarà stabilita anche la durata delle attività sociali a favore dell'impresa, per farle superare momenti di difficoltà economiche.

Art. 33

Schema delle attività sociali di impresa. Sarà compilato dal nucleo attività sociali lo schema delle attività sociali prestate dai soci e dai dipendenti delle varie imprese ancora non divenuti proprietari delle medesime.

Ciò al fine di fare un confronto relativo al numero di ore prestate nelle due situazioni economiche e di analizzare la rapidità con cui una impresa di soci proprietari si risollewa da situazioni anomale di mercato, rispetto a quella realizzate nelle imprese in cui gli operatori sono dipendenti e non proprietari.

Lo schema delle attività sociali costituirà, allorquando tutte le imprese provinciali saranno costituite da soci proprietari, la sintesi delle capacità produttive in condizioni normali e in condizioni di anomalie di mercato e di impulso dello sviluppo produttivo, che abbisogna del volontario contributo solidarista dei soci proprietari di impresa.

Art. 34

Tabella delle retribuzioni ridotte. Il nucleo avrà anche la funzione di compilare una tabella delle retribuzioni ridotte che si riferiscono alle attività lavorative prestate per solidarietà a favore dell'impresa e di quelle prestate a favore degli enti pubblici provinciali, da espletarsi tutte in imprese private.

Vi saranno le indicazioni in tali tabelle dei limiti massimi al di sotto dei quali la retribuzione non potrà scendere senza lo scadimento e l'inutilizzo dell'attività lavorativa per mancanza di interesse nella produzione.

Art. 35

Attività sociali prestate a favore degli organi pubblici provinciali. In occasione di un necessario maggiore sviluppo da dare alle strutture pubbliche provinciali, potrà essere programmato dal nucleo attività sociali, la devoluzione di quota parte del compenso di un certo numero di ore lavorative, agli organi pubblici provinciali, per gli investimenti in attività che si riferiscano a servizi del terziario ed a settori produttivi strutturali.

Tale contributo andrà ad aggiungersi ai finanziamenti della regione e dello Stato.

Il nucleo acquisirà dalle sezioni dei settori di decentramento provinciale, le quote stabilite e poste a carico di soci e dipendenti di imprese di dimensione locale.

A tal proposito in seguito ad accordi di settore di decentramento, sarà stabilita la quota di retribuzione delle ore lavorative da devolvere alle spese di investimento produttive provinciali.

Art. 36

Oggetto del contributo provinciale. Oggetto delle attività sociali dei soci di imprese provinciali, potranno essere i servizi sanitari, scolastici, ricreativi e le ~~organizzazioni~~ che costituiscono strutture produttive dell'economia provinciale, come vie di traffico, depositi di smistamento materiali e attrezzature di supporto, centri di vendita che collegano il produttore con il consumatore.

Art. 37

Coordinamento dei settori di decentramento provinciale. Le sezioni dell'ufficio del lavoro provinciale operanti nei vari settori di decentramento della provincia, comunicheranno la disponibilità dei soci e dei dipendenti di impresa alla riduzione del compenso per ora di lavoro e la durata temporale della riduzione, per consentire il coordinamento provinciale e la valutazione della ricchezza che così può essere devoluta agli investimenti produttivi e al settore terziario della provincia.

Art. 38

d) - Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione. Con il raggiungimento della piena occupazione nelle imprese provinciali ed in relazione al raggiungimento del medesimo obiettivo nelle imprese regionali e nazionali, il nucleo predisporrà le sistematiche organizzative per ridurre l'orario di lavoro in presenza di una medesima retribuzione mensile e di utili ripartiti nella stessa misura a fine esercizio.